

Statuto “UP APS”

Premessa

Siamo donne e uomini, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, persone che per la propria condizione sociale e generazionale continuano a pagare caro il prezzo della crisi, dell'austerità di questi anni, della precarietà, dello smantellamento dei servizi pubblici, dell'assenza di opportunità e prospettive. La nostra generazione, quella dei nati degli ultimi due decenni del XX secolo, non può che definirsi per le proprie condizioni di vita concreta: siamo quelli del contratto in scadenza e dell'affitto alle stelle, quelli che non avranno mai una casa né una pensione, quelli con l'emigrazione come tentazione costante e l'emergenza climatica come incubo ricorrente. Questa condizione, che ha segnato il nostro ingresso nella vita pubblica presentandosi come una normalità senza tempo, è stata scossa violentemente nell'ultimo anno da un evento imprevedibile come la diffusione di un pandemia che ha reso evidente l'iniquità e l'insostenibilità dello stato di cose presenti.

Eppure siamo uomini e donne che ogni giorno scelgono, in maniera diversa, di impegnarsi collettivamente. Nonostante l'assenza ormai strutturale di organizzazioni politiche credibili, non ci arrendiamo al cinismo e alla rassegnazione, e continuiamo a lottare e a fare politica in diversi ambiti, dall'associazionismo ai movimenti, dal sindacato agli spazi sociali e culturali, dalla battaglia delle idee alla solidarietà concreta e materiale.

Ogni giorno, insieme a tanti altri e tante altre, diamo vita a una miriade di iniziative: ci organizziamo insieme ai nostri colleghi sul posto di lavoro, mettiamo in piedi una lista civica nella nostra città, teniamo aperto un circolo, riempiamo di suoni e voci aree altrimenti abbandonate, scendiamo in piazza. Durante il lockdown abbiamo attivato o preso parte a tante attività mutualistiche e solidali, distribuendo cibo e spesa a migliaia di famiglie, organizzando sportelli di tutela sindacale e di supporto psicologico, saldando con pratiche solidaristiche un legame sociale messo a dura prova da un trentennio di politiche egoistiche. In tanti modi, ogni giorno, ci schieriamo sempre dalla parte dei deboli contro i forti, dalla parte del lavoro contro il capitale, dalla parte dell'umanità contro il razzismo, della salute contro i profitti.

Questo impegno quotidiano, però, non ci basta. Ci scontriamo ogni giorno con il rischio che ciò che facciamo venga spoliticizzato, anestetizzato, strumentalizzato o cooptato da vecchie e nuove classi dirigenti incapaci di proporre un'idea forte e credibile di politica e di società che, imparando la lezione della crisi del 2008 e di quella innescata dall'esplosione della pandemia nell'ultimo anno, ci traghettino oltre la palude in cui ci troviamo. La marea montante della destra in Italia e in tutto l'Occidente sembra aver subito una battuta d'arresto nell'ultimo anno, travolta da un approccio alla pandemia talvolta stupidamente muscolare e talvolta irresponsabilmente negazionista. L'incertezza sociale, politica e sanitaria tuttavia, unita alle lacerazioni sociali ed economiche frutto di politiche sbagliate accumulate nel passato, non può indurci a facili entusiasmi per lo scampato pericolo, ma deve sollecitarci a chiedere un'inversione di rotta radicale: non è possibile galleggiare, ripetere vecchie formule stantie, sperimentare alchimie elettorali, limitarsi a organizzare una resistenza comunque necessaria. Soprattutto in un tornante della storia così imprevedibile noi crediamo che il nostro destino non sia segnato! Noi vogliamo agire oggi per non rimpiangere questa possibilità domani.

Per questo ci organizziamo e costruiamo UP, il primo passo di un progetto che ha l'ambizione di giocare in prima persona la sfida politica alla disaffezione e al rancore: per fare politica, insieme, tra di noi e con tanti altri e tante altre che incontreremo per strada. Perché vogliamo cambiare questo paese e perché sappiamo che questo cambiamento non lo possiamo più delegare a nessuno. Abbiamo bisogno di organizzarci politicamente, di costruire insieme idee e azioni, di provare, insieme, a cambiare le nostre vite.

Titolo I - Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “UP APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in via del Pigneto 215, Roma (RM).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea nazionale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

L'Associazione è uno spazio di partecipazione sociale e politica e si propone di promuovere e favorire l'organizzazione delle persone con l'obiettivo di realizzare una società basata sull'uguaglianza, sulla libertà e sulla giustizia sociale. Si riconosce nei principi dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo, persegue la piena applicazione della Costituzione e si impegna per la solidarietà, la cooperazione e la fratellanza. L'Associazione promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, allo scopo di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- migliorare la capacità di analizzare la realtà politica, economica e sociale e di elaborazione di proposte e campagne politiche da parte dei/le soci/e
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati agli obiettivi dell'associazione
- promuovere il mutualismo, la cooperazione e la solidarietà tra gli associati e tra gli associati e nella società

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale ;
- lo sviluppo culturale e civile degli associati;
- la promozione e la difesa la democratica libertà di comunicazione e di pensiero
- l'estensione di attività culturali e ricreative tra associati e non associati (individui, imprese, enti pubblici e privati, altre associazioni).
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita.

Articolo 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

II) L'Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche quali ad esempio *a titolo esemplificativo e non esaustivo*:

- la condivisione tra i soci la discussione politica, l'analisi e l'azione collettiva che ne consegue;
- l'organizzazione di campagne sociali e politiche per rivendicare determinati obiettivi o sensibilizzare l'opinione pubblica;
- la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive;
- la costruzione e erogazione di una rete di servizi che in senso mutualistico rispondano ai bisogni diffusi di soci/e o della comunità (es. sportelli lavoro, sportelli di sostegno psicologico, sportelli per concorsi pubblici, banca del tempo, ...);
- l'organizzazione di incontri, eventi, manifestazioni, convegni e dibattiti che incentivino lo stare insieme e che promuovano la socialità, l'integrazione, la crescita culturale, l'educazione civica e il bene comune;
- l'organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, rassegne, corsi, laboratori, workshop;
- la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, seminari, pubblicazioni al fine di ampliare e diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle proprie attività associative;
- la promozione di testate giornalistiche regolarmente registrate, riviste di approfondimento ed ogni attività utile nel settore della comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- la promozione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni.

III) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Coordinamento nazionale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Titolo II - I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono

pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Coordinamento Nazionale, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del coordinamento nazionale, o di uno/a o più componenti da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Coordinamento nazionale, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea nazionale alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Coordinamento nazionale;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea nazionale;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Coordinamento nazionale;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Coordinamento nazionale;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10

Il Coordinamento nazionale ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita

associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Al socio va assicurato il diritto al contraddittorio per tutta la durata del procedimento. L'esclusione del socio è deliberata dal coordinamento con maggioranza dei 2/3.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea nazionale utile, che deciderà in via definitiva.

Titolo III - Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea nazionale entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea nazionale.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Titolo IV - Organismi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea nazionale;
- il Coordinamento nazionale.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo (laddove previsto, ai sensi dell'art. 30 del CTS):

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica un anno ed i/le componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Titolo V – L'assemblea nazionale

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Coordinamento nazionale tramite avviso scritto, contenente la data e

l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea nazionale dei/delle soci/e può essere convocata in via straordinaria dal Coordinamento nazionale per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea nazionale dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea nazionale è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea nazionale delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Ogni socio/a può rappresentare, con delega scritta, un massimo di tre soci/e nelle assemblee e nelle votazioni.

Qualora si iscrivano un numero superiore di cinquecento associate/i l'Associazione potrà organizzare i lavori della propria Assemblea nazionale mediante assemblee separate come previsto da art. 24 del CTS. L'organizzazione delle stesse viene disciplinata da apposito regolamento su proposta del Coordinamento nazionale e approvato da ogni assemblea separata.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Coordinamento nazionale o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea nazionale è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Coordinamento nazionale non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/della segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Coordinamento nazionale uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Titolo VI – Il Coordinamento nazionale

Articolo 23

Il Coordinamento nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale, ed è composto da un minimo di 9 eletti fra i/le soci/e. Il Coordinamento nazionale è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Coordinamento nazionale non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). La composizione del coordinamento è orientata a criteri di diversità sia sul piano territoriale sia su quello di genere. In immediata successione all'elezione del coordinamento nazionale, l'assemblea elegge, tra i componenti del

coordinamento stesso, due portavoce, di genere diverso. I portavoce comunicano all'esterno le linee contenute nel documento politico-programmatico, nelle altre deliberazioni dell'assemblea e nelle decisioni del coordinamento stesso.

Articolo 24

Il Coordinamento nazionale elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Coordinamento; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Coordinamento nazionale che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Coordinamento utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Coordinamento e li firma con il Presidente; presiede il Coordinamento in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha compiti esecutivi sull'attività amministrativa dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture; informa sistematicamente il coordinamento sulla gestione amministrativa e relaziona ogni anno all'assemblea.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Coordinamento nazionale eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Coordinamento secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Coordinamento può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25

Compiti del Coordinamento nazionale sono:

- convocare l'Assemblea nazionale;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Componenti;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 26

Il Coordinamento nazionale si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Componenti, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Coordinamento nazionale non formalmente convocato in presenza della totalità dei Componenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Componenti, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Coordinamento nazionale ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo. Il coordinamento può decidere, su richiesta di un terzo dei propri componenti, di promuovere consultazioni on-line dei soci.

Articolo 27

I/le Componenti sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la componente, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Coordinamento. Nella prima convocazione utile, il Coordinamento nazionale prende atto della decadenza.

È facoltà del/la componente rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Coordinamento e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Coordinamento mediante

comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Coordinamento.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea nazionale utile provvede a reintegrare i componenti del Coordinamento decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Coordinamento.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Coordinamento nazionale, l'intero Coordinamento decade.

Il Coordinamento nazionale può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Componenti.

Il Coordinamento decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28

Il Coordinamento nazionale nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4. Il coordinamento istituisce, su propria iniziativa, su mandato dell'assemblea, o su richiesta di un gruppo di soci, valutata e condivisa dal coordinamento stesso, gruppi di lavoro di carattere tematico o operativo. I gruppi di lavoro tematici elaborano e realizzano iniziative pubbliche, promuovono analisi, studi e proposte sui temi di propria competenza, svolgono attività di formazione interna ed esterna. I gruppi di lavoro operativi supportano le iniziative del coordinamento e dei gruppi tematici in ambiti quali l'autofinanziamento, la comunicazione, la formazione. Ciascun socio può fare parte di uno o più gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro elegge un proprio rappresentante che è componente di diritto del coordinamento, ma, nel caso non si tratti di un componente già eletto dall'assemblea, non ha diritto di voto.

TITOLO VII – I gruppi locali

Articolo 29

Il gruppo locale è il titolare dell'attività dell'associazione sul territorio. Il gruppo locale è organizzato generalmente su base provinciale e viene istituito a partire da un numero minimo di 5 soci/e, che ne danno comunicazione al coordinamento nazionale. L'istituzione di gruppi di livello subprovinciale o sovraprovinciale dev'essere approvata dal coordinamento nazionale, sentiti i gruppi locali coinvolti. Ogni socio/a aderisce a un gruppo locale di propria scelta. Ogni gruppo locale individua al suo interno due portavoce, di genere diverso, e organizza il proprio funzionamento su base democratica, dando spazio ai diversi punti di vista nella ricerca di una sintesi e promuovendo il protagonismo dei soci.

Articolo 30

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di componente del coordinamento nazionale e del collegio di garanzia sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 31

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX - Norme di Scioglimento

Articolo 32

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente